

Winfried Schmitz, *Leges Draconis et Solonis (LegDrSol). Eine neue Edition der Gesetze Drakons und Solons mit Übersetzung und historischer Einordnung*, unter Mitarbeit von Anja Dorn und Tino Shahin, Historia Einzelschrift 270, Stuttgart (Franz Steiner Verlag) 2023, 2 Bände, XIII+943 S., ISBN: 978-3-515-13361-6.

Con quest'opera monumentale l'A. ci presenta un contributo di fondamentale importanza per lo studio non soltanto dei testi relativi alla legislazione di Draconte e di Solone, ma più in generale del diritto attico più antico. Molto ci sarebbe da dire su quasi ognuna delle novecento e più pagine, così che una recensione coscienziosa dovrebbe giungere alle dimensioni di un libro. Ma ci sarà senza dubbio modo negli anni a venire di discutere in diverse sedi le opinioni dell'A., che molto spesso si discostano dalle interpretazioni correnti in dottrina. Mi limiterò qui, dopo una breve illustrazione del contenuto, a commentare l'interpretazione che l'A. propone del *nomos hybreos* e del *nomos argias*. Nel I volume, secondo una tradizione consolidata, l'esame dei 'Gesetzesfragmente' è preceduto dai 'Testimonia'. Seguono le leggi relative all'omicidio (cap. II), la procedura dinanzi all'Areopago (cap. III), le leggi riguardanti i magistrati (cap. IV), le norme in materia di procedure giudiziarie (cap. V). Il secondo volume ordina le leggi secondo la competenza dei magistrati (seguendo quindi il sistema adottato nell'*Athenaion Politeia*, come l'A. spiega a p. 11 dell'Introduzione): troviamo quindi le norme di carattere religioso di competenza dell'arconte *basileus* (cap. VI), la *graphe deilias* di competenza dell'arconte polemarcho (cap. VII), le azioni di competenza dei tesmoteti, distinte in *graphai* (VIII A) e *dikai* (VIII B); infine le azioni in materia di diritto ereditario, di competenza dell'arconte eponimo (cap. IX). Seguono due appendici. Nella prima l'A. esclude che il procedimento legislativo, a noi noto per il IV sec. a.C. (X 1a), nonché la procedura nota come *antidosis* (X 1b) possano risalire a Solone. Nella seconda analizza in modo sistematico le leggi a tutela della morale pubblica contenute nelle orazioni di Eschine (X 2). Il volume si conclude con la bibliografia, con un'utile concordanza con le precedenti raccolte di testimonia e di frammenti (a cura di Martina e di Ruschenbusch) e con l'indicazione delle fonti relative a ciascuno di essi, con l'indice delle fonti (che rinvia ai frammenti, non alle pagine dei volumi), con l'indice dei nomi e delle cose notevoli (dove i termini greci sono traslitterati). A mio parere

uno strumento utile sarebbe stata una concordanza dei frammenti riportati e discussi più volte, in luoghi diversi, con diversa numerazione, nel corso della trattazione. Soltanto guardando l'indice delle fonti ci si accorge che una medesima fonte è riportata più volte sotto un diverso numero: ad es. Paus. 1,28,5-11 è riportata nei seguenti frammenti: F22d, 23k, 25f, 28d, 31e, 32d.

(La pubblicazione risponde ai consueti elevati livelli dell'editore, cosicché non ho notato refusi fastidiosi; mi resta la curiosità di sapere chi sia Secondo 2008, citato a p. 690 n. 302, ma assente in bibliografia).

I

Fra le azioni pubbliche di competenza dei tesmoteti la prima ad essere presa in considerazione dall'A. è la *graphe hybreos* (VIII A 1, p. 581-595). Dopo aver ricordato che il mezzo procedurale della *graphe* serviva a perseguire in giudizio un interesse pubblico, l'A. sostiene che la *graphe* poteva essere intentata da un terzo anche quando a subire un danno era un individuo singolo, sia che fosse vittima di un atto di violenza fisica o di un furto o di un'offesa verbale (alla n. 1 di p. 582 l'A. rimanda al cap. V 2 "Popularklage", p. 429, dove la tematica è inquadrata in una prospettiva più ampia). Possiamo subito osservare che qui siamo di fronte a un *hysteron proteron*, dato che la definizione di *graphe* quale strumento giudiziario a tutela di un interesse pubblico viene fatta derivare dall'A. dall'ambito di applicazione della più antica *graphe hybreos*: cioè la *graphe hybreos* sarebbe stata introdotta non per perseguire una specifica fattispecie definita come *hybris*, ma per trasformare un qualsiasi comportamento dannoso ai danni di un privato nella lesione di un interesse pubblico, rendendolo così perseguibile con una *graphe*. Fatta questa premessa, l'A. affronta subito il problema di definire i presupposti che rendono ammissibile questa azione. Prima di tutto si chiede "ob eine zwingende Voraussetzung für solche Klagen war, dass die Ehre des Betroffenen verletzt worden war" (p. 582), come conseguenza di un atto intenzionale. È questa la tesi sostenuta da Fisher, *Hybris*, 1992 e, più di recente, da Van Wees, *The Law of Hybris*, 2011, secondo cui la *hybris* si manifesta in una "unprovoked aggression designed to humiliate and dishonour the victim" (cit. dall'A. p. 582 n. 2). Ad essa si contrappone una tesi, sostenuta recentemente in particolare da Cairns e da Canevaro, secondo cui per *hybris* si deve intendere una "disposition", un atteggiamento, che prescinde dal fatto di tradursi in determinate offese a danno di una persona determinata (v. la n. 2, p. 582, e la n. 29, p. 589, dell'A.). Secondo

L'A., oggetto della *graphe hybreos* sono gli stessi comportamenti illeciti che sono perseguibili mediante un'azione privata, in particolare la *dike klopes*, la *dike biaion* e la *dike aikeias*. Dunque, non esiste una fattispecie distinta qualificabile come *hybris*: con questo termine si designa ogni possibile forma di illecito, sia contro una persona sia contro i suoi beni (dato che include anche il furto), considerata, però, sotto il profilo della lesione dell'onore. Lo conferma il fatto che il testo della legge (nella versione inserita in Dem. 21.47, considerata dalla dottrina pressoché unanime più attendibile di quella che leggiamo in Aeschn. 1.15-16¹), nel definire l'illecito, accosta il verbo *hybrizein* al *paranomon ti poiein*, esprimendo così, secondo l'A. (p. 583) "weitgehend synonyme Begriffe". Il ricorso all'azione pubblica si giustifica allora quando l'accusatore ritiene che l'autore dell'illecito, attentando all'onore della vittima, abbia leso anche un interesse pubblico. La conclusione è, quindi, che "das Gesetz gegen *hybris* ist also keine Bestimmung des substanziellen Rechts, sondern regelt ein Rechtsverfahren" (p. 583) (con esplicito richiamo alla n. 9 a Van Wees 2011, secondo cui "the law of *hybris*" non mirava a istituire l'azione diretta a reprimere l'*hybris*, ma era la legge "by which Solon established the *graphe*-procedure for a whole range of offences", dunque "a general procedural law"). Nel passaggio successivo del suo ragionamento l'A. ritiene possibile che alla disposizione introduttiva della procedura della *graphe*, che rappresentava il contenuto essenziale della legge sull'*hybris*, seguissero "detaillierte Regelungen..., die spezielle Delikte behandelten" (p. 585). Lo confermerebbero, prima di tutto, il fatto che nella *Vita di Solone* 18.6 (= F93h) Plutarco precisa che la *graphe* poteva essere intentata a favore di chi veniva picchiato o assalito o danneggiato; in secondo luogo, la legge speciale riguardante i fanciulli, inserita in Aeschn. 1.16 (F93e), quindi riguardante una fattispecie particolare; infine, la dichiarazione che introduce l'esposizione del contenuto della legge sull'*hybris* in Aeschn. 1.15, secondo cui la legge "unter einem Begriff (*kephalaion*), nämlich dem der *hybris*, alle Formen von Misshandlungen in sich schliesse" (p. 586).

Mi pare che a questa ricostruzione del *nomos hybreos* si possano muo-

1 Ma nella definizione della fattispecie i due testi praticamente coincidono: Dem. 21.47: *ἐάν τις ὕβριζῃ εἷς τινα, ἢ παῖδα ἢ γυναῖκα ἢ ἄνδρα, τῶν ἐλευθέρων ἢ τῶν δούλων, ἢ παράνομόν τι ποιῇ εἰς τούτων τινά*; Aeschn. 1.15: *ἐάν τις ὕβριζῃ εἰς παῖδα (ὕβριζει δὲ δὴ που ὁ μισθούμενος) ἢ ἄνδρα ἢ γυναῖκα, ἢ τῶν ἐλευθέρων τινά ἢ τῶν δούλων, ἢ ἐὰν παράνομόν τι ποιῇ εἰς τούτων τινά*.

vere varie obiezioni. Mi limito a segnalarne alcune. Prima di tutto, che a una legge di taglio meramente procedurale si possano ‘aggiungere’ norme di carattere sostanziale riferite a specifiche fattispecie delittuose non sembra attestato nella nostra documentazione riguardante la legislazione greca (si veda a questo proposito l’importante saggio di E.M. Harris, *What are the Laws of Athens about?*, in *The Rule of Law in Action in Democratic Athens*, dove, a p. 147, il *nomos hybreos* è incluso fra le leggi riferibili a una “substantive offense”). Di conseguenza, sostenere che, in “schweren Fällen von Gewaltanwendung, Beleidigung oder bei anderen Unrechtstaten”, fosse rimessa alla vittima la scelta fra la relativa azione privata e la *graphe hybreos* (p. 585) è opinione che non solo non trova conferma nelle fonti, ma contrasta con almeno un indizio ricavabile da Dem. 22.27. Fra i rimedi alternativi suggeriti dall’oratore alla vittima di un furto vi è anche la possibilità di intentare una *graphe*. Ora, è vero che l’esistenza di una *graphe klopes* non è confermata da altre fonti; tuttavia, sostenere che questa *graphe*, non meglio specificata, sia da identificare con la *graphe hybreos* (così l’A., p. 585) rischia di apparire frutto di una *petitio principii*, (si veda anche p. 693, n. 309, per un accenno alle discussioni dottrinarie sul tema: che la *graphe klopes* sia destinata a perseguire un furto di beni pubblici non trova un riscontro preciso nelle fonti; e comunque, a mio parere, i rimedi indicati in Dem. 22 si riferiscono a un furto privato). Non è chiaro, inoltre, se le “detaillierten Regelungen..., die spezielle Delikte behandelten” (p. 585) riguardassero “besonders gravierenden Fälle eines gewaltsamen Angriffs oder einer Beleidigung” (p. 586) nei confronti di chiunque, oppure se si trattasse soltanto di “Detailregelungen hinsichtlich *hybris* gegen Frauen Kinder und Sklaven” (p. 589), come espressamente previsto nel testo di legge riportato in Dem. 21.47 e riassunto in Aeschn. 1.15. Infine, si noti che in Dem. 21.35 il *nomos hybreos* è distinto dal *nomos blabes* e dal *nomos aikias*.

Non è questo il luogo per trattare in modo esauriente un tema così complesso come la nozione di *hybris*. Tuttavia, mi pare opportuno mettere in luce alcuni punti che, a mio parere, costituiscono presupposti plausibili da cui partire. Prima di tutto ritengo che occorra tenere distinto l’approccio sociologico-filosofico dal discorso storico-giuridico riguardante il *nomos hybreos* e la *graphe hybreos* (una volta ammesso che si tratta di istituti giuridici effettivamente esistenti nell’ordinamento ateniese, forse già a partire da Solone). L’esigenza di tenere distinti i due approcci risulta a mio

parere particolarmente rilevante se si prendono in considerazione le varie prese di posizione contenute nelle opere aristoteliche, in cui troviamo le riflessioni più ampie e approfondite in materia di *hybris*. Dal punto di vista giuridico, essenziale è, secondo me, quel che si legge in *Rhet.* 1373b29-1374a15. Intanto Aristotele chiarisce che, per aversi un illecito (perseguitabile in giudizio, come mostra il riferimento agli *enklemata* in 1373b33), il comportamento riprovato deve provocare un danno. Poi precisa che il comportamento oggetto dell'atto d'accusa deve corrispondere a una precisa definizione di legge (*epigramma*: 1374a1-2): uno degli esempi che viene presentato è l'accusa di aver percosso colui che, di conseguenza, agisce in giudizio (1374a1-2). Infine, si chiarisce che la corrispondenza dell'accusa alla previsione di legge dipende dalla *proairesis* riscontrabile nell'autore dell'atto: non basta quindi che si tratti di un atto volontario, ma occorre che l'intenzione dell'autore corrisponda a quella che il legislatore richiede per considerarlo responsabile (1374a13-15). Quindi si avrà *hybris* solo se la vittima riuscirà a dimostrare che i colpi gli sono stati inferti per disonorarlo o per il piacere che procuravano a chi lo ha colpito. L'analisi aristotelica chiarisce dunque che, dal punto di vista giuridico, l'accusa di *hybris* non implica solo la scelta di una procedura aggravata, in quanto trasferisce l'offesa privata sul terreno del perseguimento di un interesse pubblico, ma ha per oggetto un comportamento violento o comunque prevaricatore, che si caratterizza come *hybris* in base all'elemento soggettivo, cioè all'intenzione dell'agente. (Che occorra qualcosa di più, cioè non solo l'intenzione di tenere quello specifico comportamento con quello specifico scopo, ma una disposizione, una *exis*, come affermato, da prospettive diverse ma convergenti, da Cairns e Canevaro, mi pare che travalichi la dimensione strettamente giudiziaria della *graphe hybreos*). Pur tenendo ferme le linee guida che, a mio parere, emergono abbastanza chiaramente dal testo della *Retorica* aristotelica, molti punti restano da chiarire. Intanto il fatto che lo stesso testo aristotelico sembra presupporre che ad agire in giudizio sia la vittima stessa del comportamento riprovato. Gli esempi di accusa presentati qui da Aristotele riguardano sia illeciti privati, come il dare dei colpi per primo (1374a1-2) o l'aver rapporti vietati con una donna, sia illeciti pubblici, come il furto di beni sacri o l'intesa con il nemico. Ora, se nei primi due casi l'accusatore fosse un terzo, come avviene normalmente nel caso di una *graphe*, l'essere assolto dall'accusa di *hybris* comporterebbe l'assoluzione anche dal fatto di aver colpito per primo, perché l'accusatore non sarebbe

il soggetto leso. Sembra dunque che la *graphe* possa essere intentata anche da colui che ha subito l'offesa qualora dimostri che possa essere qualificata come *hybris*: a questa eventualità si riferisce presumibilmente Dem. 21.32 includendo la *graphe hybreos* fra i rimedi giudiziari a disposizione di un magistrato che subisce un'offesa in veste di privato e non nell'esercizio delle sue funzioni. Secondo Lipsius AR 1905-15, p. 429 n. 39, seguito da Van Wees 2011, p. 131, in questi casi si potrebbe parlare di *graphe idia* nel senso che “das Opfer eines Unrechts selbst als *boulomenos* klagt” (p. 584 n. 11). Secondo l'A., invece, quando si parla di *graphe idia* (ad es. nella legge inserita in Dem. 21.47) si tratta di un “Unrecht gegen Einzelpersonen” (p. 584), ma l'azione è intentata da un terzo in qualità di *ho boulomenos*. Tuttavia, (a prescindere dall'autenticità della dizione *graphe idia*), a me pare che, se l'interpretazione dell'A. fosse corretta, a colui che ha subito un'offesa non sarebbe consentito intentare una *graphe*, in particolare, nel nostro caso, la *graphe hybreos*. Ora, ciò appare contraddetto da più di una fonte: intanto dalla supposta *graphe klopēs* a cui ho accennato sopra; poi da Dem. 21 (se è vero, come sostiene E.M. Harris, che l'orazione di Demostene è pronunciata nel corso di una causa messa in moto da una *graphe hybreos*); e ancora dal contenuto del *nomos hybreos*, a cui si riferisce Aeschn. 1.15: “*ean tis hybrize eis paida...graphas hybreos eina*”. Può darsi che la legge inserita in Aeschn. 1.16 sia un falso; ma che il *kyrios tou paidos*, quindi a preferenza di *ho boulomenos*, avesse il diritto di intentare la *graphe hybreos* contro l'offensore non mi pare possa essere revocato in dubbio. Infine, il ricorso a una *idia graphe* nel senso sopra indicato potrebbe spiegare il fatto che oggetto di *hybris* poteva essere anche uno schiavo, come sottolineano enfaticamente sia Dem. 21.48-50 sia Aeschn. 1.17. Appare infatti improbabile che un terzo intentasse una *graphe hybreos* a favore di uno schiavo altrui: è quindi molto più plausibile che fosse il padrone stesso a considerare *hybris* nei propri confronti l'offesa arrecata al proprio schiavo, e ad agire di conseguenza con la *graphe hybreos*. L'A. nota anch'egli, secondo me correttamente, che “ein Angriff auf einen Sklaven konnte indirekt auf dessen Herrn gezielt haben, so dass eine dagegen vorgehende Klage in erster Linie nicht die Wahrung der Ehre eines Sklaven, sondern der seines Herrn zum Ziel hatte” (p. 589). Non chiarisce però se ad agire in giudizio fosse autorizzato anche il padrone stesso o soltanto un terzo in veste di *ho boulomenos*.

Un ultimo punto riguarda la definizione dell'illecito oggetto del *nomos hybreos*, così come viene esposto nelle formulazioni parallele di Demo-

stene 21.47 ed Eschine 1.15, che abbiamo riportato sopra (n. 1). Si tratta prima di tutto di decidere se il testo, accostando *hybrizein* e *ti paranomon poiein*, si riferisca a due fattispecie distinte, in quanto separate dalla congiunzione o, oppure se, come scrive l'A., si tratta di "synonime Begriffe", che "schliessen jede Form von *adikia*, von *iniuria*, ein" (p. 583). In un paragrafo inserito in Canevaro, *Documents*, 2013, E.M. Harris aveva sostenuto che la seconda alternativa deriva da un "parenthetical comment" contenuto in Aeschn. 1.15, che l'anonimo falsario, autore del testo di legge inserito in Dem. 21.47, avrebbe copiato: dunque il riferimento al *ti paranomon* non si trovava nel testo del *nomos hybreos*. Nella recensione al contributo di Harris, da me pubblicata in *Dike* 15, 2012, p. 214-215, mi ero basato su una lettura alternativa del testo di Dem. 21.47 (*kai* al posto di *e*) che Canevaro-Harris, RDE 2019, p. 102-103, criticano ragionevolmente. Tuttavia, anche accogliendo la lezione "o [invece di 'e'] compie qualcosa di illegale", continuo a non capire in che senso si tratterebbe di un commento "aimed at expanding the range of actions covered by the law", visto che, secondo l'articolo da ultimo citato, "*hybrizein*, we know, is not simply doing something illegal, and therefore cannot be explained (in the law) as such. It means something more, and something rather distinctive and specific" (p. 215). Di conseguenza il "commento parentetico" acquista in quest'ultima versione una funzione meramente esplicativa: "At most, it could mean that *ean tis hybrizein* is explained as *paranomon ti poiese* – the second clarifies the first..." (*ibid.*). A me pare, tuttavia, che in questo modo si ricade in un'affermazione tautologica con cui si sottolinea semplicemente la "unlawfulness of *hybris*", come sottolineava già Van Wees 2011, p. 120 (citato anche dall'A. a p. 583 n. 7, ma omettendo 'hopelessly vague', il che rende la citazione incomprensibile). Per di più il *paranomon ti poiein* appare come alternativa all'*hybrizein* anche nella legge inserita in Dem. 47.75 (riportata dall'A. a p. 435 n. 69), che attribuisce all'arconte eponimo il compito di prendersi cura di orfani, *epikleroi* vedove incinte e in generale *oikoi eremoi*. Mentre l'A. ritiene autentico, almeno sotto questo profilo, il testo demostenico (p. 584-585), Canevaro-Harris 2019 (dove, peraltro, mentre a p. 96 si riferiscono correttamente all'arconte eponimo, a p. 102 parlano erroneamente di competenza dell'arconte polemarcho) avanzano seri dubbi sull'autenticità del testo (v. la critica dell'A., che propende invece per l'autenticità, p. 586 n. 21), e, in ogni caso, sostengono che l'alternativa *hybrizein/paranomon poiein* in Dem. 47.75 vada interpretata in modo diverso

rispetto al *nomos hybreos* (p. 102). Prima di tutto per un aspetto formale: la legge di Dem. 47.75 attribuisce a un magistrato la competenza a irrogare multe a tutela di specifiche categorie di persone, mentre il *nomos hybreos* introduce un'azione pubblica per perseguire determinati illeciti nei riguardi di chiunque. In secondo luogo, la competenza attribuita all'arconte copre sia atti qualificabili come *hybris* sia illeciti di altro tipo, mentre in Dem. 21.47 si dovrebbe intendere che tutto ciò che risulta *paranomon* può essere perseguito come *hybris*; secondo i due studiosi citati, invece, il *nomos hybreos* ha per oggetto soltanto i comportamenti definibili propriamente come *hybris*. Infine, sostengono che la competenza riconosciuta all'arconte in Dem. 21.47 contrasta con i doveri attribuiti all'arconte in *AP* 56.6-7 (p. 96). Per quanto riguarda il primo punto, a me pare che l'alternativa *hybrizein/paranomon poiein* si riferisca in entrambi i testi alla definizione dei comportamenti illeciti da perseguire. Inoltre, il *nomos hybreos*, menzionando specificamente *paides* e *gynaikes*, ricomprende anche le categorie di persone affidate alla cura dell'arconte. Per quanto riguarda il secondo punto, come mostra *AP* 56.6, illeciti, che non sono classificabili di per sé come *hybris*, sono perseguiti mediante azioni giudiziarie e non su iniziativa dell'arconte. Per quanto riguarda il terzo punto, *AP* 56.7 parla di multe inflitte dall'arconte agli *adikountes*, termine che può benissimo riferirsi a chi tiene comportamenti qualificabili come *hybris*.

La conclusione (del tutto provvisoria, e comunque non innovativa), a cui conducono le riflessioni che ho fin qui svolte, è che la definizione dell'illecito contenuta nel *nomos hybreos*, così come citato in Aeschn. 1.15 e in Dem. 21.47, deve essere ritenuta attendibile (poiché la tesi che il *ti paranomon poiein* in Aeschn. 1.15 sia un "parenthetical comment" non si fonda su argomenti tali da escludere che rispecchi invece il testo del *nomos hybreos*: oltre tutto bisognerebbe dimostrare che anche il 'falsario' di Dem. 47.75 si sia ispirato, in tutt'altro contesto, allo stesso passo di Eschine). La dimostrazione che l'offesa arrecata costituisce *hybris*, e giustifica perciò la decisione di intentare una *graphe hybreos*, è rimessa all'accusatore. Se questi ritiene di non riuscire a convincere la giuria, o se comunque ritiene più vantaggioso orientare diversamente la sua rivendicazione in giudizio, si avvarrà di un diverso tipo di azione (è evidentemente il caso di Polizelo in Dem. 21.36, da cui non si desume che "the law did not apply in all cases of illegal actions", come scrivono Canevaro-Harris 2019, p. 96). A mio parere l'alternativa fra *hybrizein* e *ti paranomon poiein* va intesa nel senso che si

può accusare di *hybris* anche chi tiene un comportamento non previsto da una norma relativa a un illecito tipico. Verso questa interpretazione potrebbe indirizzarci il fatto che nei *Dikaionomata* (*P. Hal.* 1, ll. 210 ss., su cui v. da ultimo Hirata, ZSS 2008, che però non si occupa di questo aspetto) l'accusa di *hybris* si riferisce a comportamenti *agrapha*, cioè non previsti da una legge scritta. Non sappiamo se nell'Egitto ellenistico potesse essere accusato di *hybris* anche chi teneva un comportamento previsto da una norma scritta; però costituisce un indizio che nella norma attica *hybrizein* non è considerato un sinonimo di *ti paranomon poiein* (intendendo naturalmente per *nomos* una norma scritta).

II

Le fonti riguardanti il *nomos argias* (che l'A. traduce "Gesetz über die Untätigkeit") sono poche e di difficile interpretazione. L'A. raccoglie le principali (F 17a-d) alle pp. 188-189 del I volume sotto la rubrica "Bestimmungen gegen die Untätigkeit von Amtsträgern". Dalla lettura combinata di queste fonti si ricava che la legge fu creata da Draconte e recepita da Solone. Quest'ultimo avrebbe sostituito alla pena di morte la pena di 100 dracme e l'*atimia* a seguito della terza condanna (v. F 17a). L'interpretazione dominante della legge viene delineata dall'A. nell'inquadramento storico di p. 395 ss. (§ IV4 "Prüfung der Amtsführung"). Dall'accurata rassegna delle opinioni espresse dagli studiosi emergono due spiegazioni solo parzialmente alternative. O si tratta di una legge contro gli oziosi (ovvero i "Müssiggänger"), quindi contro i mendicanti; oppure di una legge che, a tutela del benessere economico della comunità e dei diritti ereditari dei membri della famiglia, aveva di mira soprattutto i contadini che trascuravano i loro fondi (opinione quest'ultima già formulata in passato dallo stesso A. con riferimento in particolare all'ideologia esiodea: v. p. 397-398). Abbandonando queste interpretazioni consolidate, l'A. sostiene qui una nuova tesi, basandosi sul supposto contenuto di tre orazioni (perdute) di Lisia (le relative citazioni sono riportate a p. 406 come F 59 a-b). Particolare importanza viene attribuita dall'A. alla citazione relativa alla c. Nikides (in Diog. Laert. 1, 55), frammento che ritroviamo sotto diverse intitolazioni, oltre che in F 59b, anche in F 53b (p. 373), F 54b (p. 374), F 17b (p. 189). In questa orazione Lisia avrebbe affermato che καὶ ὁ ἀργὸς ὑπεύθυνος ἔστω παντὶ τῷ βουλομένῳ γράφεσθαι. L'A. ne propone la seguente traduzione: "Und der Untätige (*argós*) kann, da er rechenschaftspflichtig (*hypeúthynos*) ist, von

jedem Beliebigen (*pas ho boulómenos*) mittels Schriftklage angeklagt werden (*gráphesthai*)“ (p. 406, mentre leggermente diversa, almeno dal punto di vista formale, è la traduzione proposta a p. 398-399, dove la costruzione è all’attivo invece che al passivo). La *graphe argias* sarebbe stata dunque intentata, in sede di rendiconto all’uscita di carica, contro i magistrati che si erano rifiutati di compiere le loro funzioni, in particolare “Anklagen zu nehmen und die Klagen vor ein Gericht zu bringen” (p. 399). La traduzione dell’A. dipende dunque interamente dal modo di intendere *hypeúthynos*. Riprendendo il commento al passo a p. 406-7, l’A. si appella all’autorità di Fröhlich 2004, p. 56-63. Nella n. 198 di p. 407 l’A. scrive infatti che, secondo lo studioso francese, “in klassischer Zeit habe *hypeúthynos* die Bedeutung “soutmis à reddition de comptes”. In realtà il significato del termine in questione dipende dal contesto. Quando il termine è usato fuori da un contesto istituzionale chiaramente identificabile, come appunto si verifica nel caso della c. Nikides, può semplicemente significare che il presunto *argós* può essere portato in giudizio da qualunque cittadino mediante *graphe* (senza contare che l’A. non tiene conto di quanto Fröhlich scrive a p. 59-60: “Dans les plaidoyers civils de Demosthène le mot doit se comprendre...comme au sens figuré:...’être responsable’ (d’un acte)...’passible de poursuites judiciaires’). Non si vede, quindi, perché in Lisia c. Nikides, in assenza di qualunque riferimento a un contesto riconoscibile, dovrebbe significare ‘soutmis à reddition de comptes’. C’è anche un altro argomento che, a mio parere, va contro l’interpretazione di *hypeúthynos* proposta dall’A. Che fosse possibile accusare un magistrato di non aver dato corso a un procedimento sanzionatorio (eventualmente contro altri magistrati a loro volta inadempienti) è largamente documentato da testi epigrafici provenienti da varie località greche, e lo stesso A. ne dà conto, facendo riferimento alla “Verweigerung, Amtshandlungen durchzuführen” (p. 399-400). Tuttavia, le attestazioni epigrafiche riguardano generalmente obblighi specifici, la cui inadempienza comporta specifiche sanzioni (si v. L. Rubinstein, in Symposium 2012, non citata dall’A.). Stando all’interpretazione dell’A., avremmo invece una legge di contenuto generico che fisserebbe un’eguale sanzione per ogni tipo di omissione (almeno se le sanzioni stabilite da Solone si debbano considerare ancora in vigore nel IV sec. a.C.). Ora, questa interpretazione mal si concilia con quel che si legge in Plut. *Sol.* 24, 1-2 (F 59j = F 76a): Solone avrebbe imposto all’arconte di pronunciare *arai* contro chi esportava olio dall’Attica; qualora non avesse provveduto,

L'arconte era tenuto a versare 100 dracme alla cassa pubblica. Secondo l'A. potrebbe trattarsi di una delle leggi che Solone avrebbe emanato contro la "Untätigkeit" (p. 412). Ma se già esisteva un *nomos argias* contro le inadempienze dei magistrati, perché stabilire una regola specifica e una specifica sanzione per la mancata pronuncia della *ara*? Tra le fonti relative al *nomos argias* un'importanza particolare assume la citazione che di esso si trova in Dem. 57.32. Ebulide, facendo esplicito riferimento al *nomos argias*, viene velatamente accusato dall'oratore di praticare l'attività di sicofante. E ciò andrebbe contro "das Gesetz gegen Untätigkeit, weil man keinem rechtmässigen Gewerbe nachgehe" (p. 408). Si potrebbe obiettare che l'ordinamento ateniese conosce già rimedi giudiziari specifici contro i sicofanti (v. AP 43.5 e Bearzot in *Kallistos Nomos* 2018). L'A. propone, però, un'interpretazione alternativa: Ebulide, in quanto demarco incaricato di una revisione del registro dei demoti, avrebbe accusato la madre dell'oratore di essere una schiava senza procedere a una regolare istruttoria. A ciò si può obiettare che non esiste una procedura d'ufficio che il demarco sarebbe stato tenuto a rispettare: non è quindi in base al *nomos argias*, così come propone di intenderlo l'A., che il soggetto escluso ricorrerà contro la decisione. In sede di revisione giudiziaria della decisione di esclusione dal demo le parti porteranno all'attenzione dei giudici le argomentazioni che riterranno più opportune: è il merito della decisione che è in causa, non la correttezza della procedura seguita dall'autorità responsabile. Infine, per concludere l'esame del *nomos argias* con un'applicazione dell'*ars nesciendi*, come liberarsi di tutte le allusioni a un contesto genericamente legato al lavoro (essenzialmente manuale)? Tra le fonti che depongono in questo senso l'A. non trascura il frammento di Teofrasto, ricavato da Plut. *Sol.* 31,5, secondo cui a introdurre il *nomos argias* sarebbe stato Pisistrato, che avrebbe così reso la città "ertragreicher" e "ruhiger" (p. 409). Secondo l'A. si tratterebbe di un travisamento ("Umdeutung") della legge originaria da parte di Teofrasto, in quanto Pisistrato avrebbe effettivamente preso provvedimenti contro gli 'oziosi'. Ma una simile scappatoia interpretativa, lungi dal rafforzare, non può che indebolire la nuova proposta interpretativa del *nomos argias* da parte dell'A.

Alberto Maffi

Università degli Studi di Milano-Bicocca

alberto.maffi@unimib.it